

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 912}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, SAVIO, BONETTI, PERRONE
LO BELLO, CACCIA, MELELEO**

Presentata il 24 novembre 1983

Proroga al 1984 di alcune norme della legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli delle forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 20 settembre 1980, n. 574, ha previsto norme con validità a termine per il 31 dicembre 1983 relative all'avanzamento dei capitani e maggiori dei ruoli speciali delle tre forze armate

Allo scopo di allineare la scadenza di queste norme al 31 dicembre 1985 come per tutte le altre contenute nella stessa legge n. 574 del 1980 — in attesa di una normativa organica interforze sul reclutamento, stato e avanzamento degli ufficiali — venne presentata ed esaminata dalla Commissione difesa nella scorsa legislatura la proposta di legge n. 2337 che non poté essere approvata a causa della anticipata fine della legislatura

Tale proposta di legge è stata ora ripresentata con il n. 359 in forma più com-

pleta ed articolata in relazione agli orientamenti emersi in sede di discussione e di esame della accennata vecchia proposta n. 2337

La complessità della materia in essa trattata, riguardante adeguamenti organici del ruolo servizi dell'aeronautica, nuove norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento delle tre forze armate, nonché la integrazione e proroga della legge n. 574 del 1980, tra le quali appunto quelle oggetto della presente proposta, nonché le note difficoltà tecnico-procedurali insorte all'inizio della presente legislatura, anche per problemi di copertura finanziaria, tuttora irrisolti, fanno ritenere che anche la proposta di legge atto Camera n. 359 non possa essere varata entro l'anno

Ciò comporterebbe il blocco degli avanzamenti dei capitani e maggiori dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con gravi riflessi sul morale del personale interessato, della possibilità di coprire adeguati posti di impiego, con la conseguenza di minare l'efficienza e la funzionalità di importanti settori operativi delle Forze armate.

Al fine di evitare il verificarsi dei citati inconvenienti e delle gravi conseguenze sopra ricordate, abbiamo predisposto l'unità proposta di legge, che si configura come

un anticipo limitato al 1984 di una parte dell'articolo 24 della citata proposta di legge n. 359.

Onorevoli colleghi, stante la situazione sopra delineata ci permettiamo sollecitare una urgente approvazione di questa iniziativa legislativa che, se approvata in tempo utile, eliminerà una grave situazione di crisi e di contenzioso all'interno delle Forze armate, nell'ambito di una categoria di ufficiali particolarmente importanti ai fini della funzionalità ed operatività dell'organizzazione militare del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1984 le norme previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti l'avanzamento degli ufficiali di taluni ruoli dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, prevedendo che:

a) per quanto attiene al primo comma dell'articolo 28 vengano valutati e, se idonei, promossi i soli capitani che abbiano maturato nove o più anni di permanenza nel grado;

b) per quanto attiene al secondo comma degli articoli 28, 29 e 30 vengano valutati e, se idonei, promossi i soli maggiori che abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.

Per l'anno 1984, in deroga all'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, i maggiori dell'Arma aeronautica ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica, vengono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.